

(N. 1485-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) del Senato della Repubblica nella seduta del 18 aprile 1951

modificata dalla III Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 7 maggio 1952. (V. Stampato N. 1956)

d'iniziativa del Senatore PEZZULLO

TRASMessa DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 MAGGIO 1952

Ripristino delle norme penali contenute nei regi decreti-legge 2 gennaio 1936, n. 85, 3 febbraio 1936, n. 279, e 8 novembre 1936, n. 1955, e nel decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, relative alla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Per le contravvenzioni alla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa e delle altre fibre vegetali non sono ulteriormente applicabili le norme penali di cui al regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245; in loro sostituzione sono richiamate in vigore quelle contenute nei regi decreti-legge 2 gennaio 1936, n. 85, 3 febbraio 1936, n. 279, e 8 novembre 1936, n. 1955, e nel decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano anche ai giudizi in corso.

Art. 2.

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.